

PROVVEDIMENTO N. 2 /2012

Data 28/12/2012

**XV Censimento generale della popolazione – 9 ottobre 2011
CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE PER IRREPERIBILITÀ AL CENSIMENTO****L'UFFICIALE DI ANAGRAFE**

Viste le risultanze del XV Censimento generale della popolazione, svoltosi il 9 ottobre 2011 e i conseguenti atti d'ufficio dai quali risulta accertata la mancanza di dimora abituale delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Visti, in particolare, gli accertamenti eseguiti dalla locale Polizia Municipale nel periodo dal 01/11/2011 al 30/11/2012, come risultanti dalle informative agli atti;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» e particolarmente l'art. 7;

Vista la circolare ISTAT n. 15 del 13 dicembre 2011;

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Ritenuto che, nei casi concreti, ricorrono i motivi per dare corso alla cancellazione da questo registro della popolazione residente per irreperibilità al censimento;

PROVEDE

Alla cancellazione da questo registro della popolazione residente delle persone di cui al seguente prospetto e con decorrenza dalla data odierna:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	NASCITA	
		LUOGO	DATA
1	BUGAI Tetiana	DNIPROPETROVSKA (UCRAINA)	09/11/1959
2	FRANCIA GERMANI Paolo	MONCALIERI (TO.)	24/03/1965
3	MONTICCIOLO Giuseppe	CAMPOREALE (PA.)	16/11/1955
4	SCIARRINO Salvatore	CASALE MONFERRATO (AL.)	24/12/1981

con la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia.

DISPONE


che copia della presente ordinanza:

- venga pubblicata per 30 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale accessibile al pubblico;
- venga trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto della Provincia, all'Azienda Sanitaria Locale, alla Questura ed agli altri uffici comunali.

RENDE NOTO

in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro 30 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione al Sig. Prefetto della Provincia (Artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- che responsabile del procedimento è il sottoscritto Ufficiale di anagrafe.



L'Ufficiale di Anagrafe

GILARDINO CAMILLA

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente ordinanza verrà pubblicata per 30 giorni consecutivi:

dal 05/01/2013 al 03/02/2013

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, il 05/01/2013



Il Responsabile del servizio

DELMISIO GERMANO

UFFICIO ANAGRAFE

N. 57

LI 05/01/2013

- ALLA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ALESSANDRIA
- ALLA QUESTURA DI ALESSANDRIA
- ALL'A.S.L. DI CASALE MONFERRATO

- Agli Uffici comunali:

- Tributi
- Elettorale
- Polizia Municipale
- BALZOLA

S E D E

..... per quanto di competenza.



L'Ufficiale di Anagrafe

GILARDINO CAMILLA